

ACCORDO
TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE E LA
GEMELLI MOLISE S.P.A CAMPOBASSO
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ATTIVITA' ASSISTENZIALE
PRESSO GEMELLI MOLISE S.P.A DI CAMPOBASSO

TRA

L'Università degli Studi del Molise (di seguito nominata "Università") C.F. 92008370709 e P.IVA 00745150706, con sede in Campobasso, alla via De Sanctis, snc, nella persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Luca Brunese, nato a Napoli il 09/06/1966 e domiciliato, ai fini del presente accordo, presso la sede dell'Università;

E

Gemelli Molise S.p.A., (di seguito denominata "Società") C.F. e P.IVA 01820260709, con sede in Campobasso, al Largo A. Gemelli, n. 1, nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Stefano Petracca, domiciliato per la carica presso la Società come sopra indicato;

PREMESSO CHE

- L'Università e la Società, nel pieno e reciproco rispetto delle precipue caratteristiche istituzionali di ciascun Ente contraente, sono disponibili a collaborare, in particolare attraverso il Dipartimento di Medicina e Scienze per la Salute "Vincenzo Tiberio" e i Dipartimenti della Società per lo svolgimento di attività assistenziali;
- L'Università e la Società intendono strutturare tale accordo anche affinché a docenti e ricercatori dell'Università possano essere attribuiti incarichi assistenziali o di consulenza presso le strutture assistenziali della Società;
- L'Università intende ampliare la propria rete formativa per garantire un più equilibrato e completo processo di formazione post-laurea, anche in funzione del percorso formativo dei medici in formazione afferenti alle discipline delle Scuole di Specializzazione già istituite o in via di istituzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

ART.2

L'Università e la Società, per le finalità di cui in premessa, concordano sulla possibilità di affidare incarichi assistenziali a personale dell'Università. In questa fase sarà data priorità, in attesa della predisposizione del Protocollo d'Intesa definitivo, ai docenti responsabili di Scuole di Specializzazione istituite dall'Università e approvate dal ministero, ferma restando la possibilità, previo accordo tra l'Università e la Società, di affidare fin da subito incarichi assistenziali di consulenza anche a docenti e ricercatori di altri settori.

Le attività di cui alla presente convenzione e richiamate nella medesima andranno svolte nel pieno rispetto dei principi etici e istituzionali dell'Università, con particolare riguardo alle previsioni contenute nel Codice Etico della Società e dell'Università degli Studi del Molise.

ART.3

I docenti ed i ricercatori di cui all'art.2, verranno nominati dalla Società, su proposta del Magnifico Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute "Vincenzo Tiberio" dell'Università con l'assenso degli interessati.

ART.4

I docenti ed i ricercatori incaricati ai sensi del presente Accordo conserveranno i propri diritti e doveri di carattere accademico nell'ambito delle strutture didattiche di appartenenza e saranno tenuti, nello svolgimento dell'attività scientifica-assistenziale all'interno della Società, all'osservanza integrale della regolamentazione e delle disposizioni in atto presso la Società per il personale medico di pari qualifica e livello. Per lo svolgimento di tale attività essi risponderanno direttamente al Direttore Sanitario della Società.

ART. 5

Le funzioni di Direzione delle U.O.C. anzidette assunte dai docenti presso la Società avranno durata compresa tra 3 e 5 anni, salvo modifiche che dovessero intervenire a seguito della stipula di un Accordo quadro che disciplini i rapporti tra l'Università e la Società. Per l'attività di carattere assistenziale espletata presso la Società compete ai docenti un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i Docenti Universitari che esercitano presso l'ASReM di uguale anzianità, qualifica e incarico.

La durata ed il trattamento economico degli incarichi assistenziali di consulenza saranno regolati da specifici accordi definiti tra Università e Società.

Sarà cura dell'Università trasmettere, unitamente alla lettera di comunicazione del nominativo del docente per l'assunzione dell'incarico, il relativo prospetto di trattamento economico. Lo stesso trattamento economico dovrà essere aggiornato in conseguenza di eventuali disposizioni legislative e contrattuali emanate successivamente alla data di decorrenza della presente convenzione. In considerazione della complessità dell'incarico la Società può riconoscere ai docenti un ulteriore importo ad personam commisurato anche al raggiungimento di obiettivi prefissati tra la Società e i docenti stessi. La Società comunicherà all'Università l'importo da corrispondere e provvederà al successivo esborso. Il trattamento economico globale sarà soggetto a verifica trimestrale, da parte della Direzione del Personale dell'Università, a decorrere dalla firma della presente convenzione. La Società provvede ogni mese mediante bonifico bancario a rimborsare posticipatamente all'Università l'importo relativo al costo sostenuto per la corresponsione ai Docenti del trattamento retributivo, ivi compresi tributi, oneri assicurativi e previdenziali, nonché ogni altra competenza. Sarà cura dell'Ateneo fornire le coordinate bancarie per tale adempimento. Tenuto conto che la parte economica è gestita dagli uffici dell'Università, questi ne daranno comunicazione mensile alla Società. Spetta all'Università erogare regolarmente le competenze retributive e curare gli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza e previdenza, secondo i criteri vigenti per il proprio personale docente.

ART.6

La Società provvede ad assicurare gli incaricati per la copertura dei rischi R.C., infortuni e rischi specifici inerenti all'attività comunque svolta presso la Società stessa.

ART. 7

La Società e l'Università consentono la frequenza delle strutture dirette da docenti e ricercatori dell'Università a studenti, laureandi, nonché assegnisti, specializzandi e volontari per lo svolgimento di attività professionalizzanti e di ricerca connesse con le attività istituzionali del docente.

ART.8

Al fine di garantire la tutela della salute del personale universitario, di quello della Società nonché dei soggetti in formazione esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla normativa vigente sulla sicurezza sul lavoro. La Società dichiara di aver adottato tutte le misure a tutela dei lavoratori e/o frequentatori. In particolare, con riferimento all'attività da svolgere dal personale dell'Università, la Società si impegna a fornire, prima dell'inizio delle prestazioni della presente convenzione le informazioni relative ai rischi specifici esistenti nelle aree oggetto dell'attività di convenzione e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., del Decreto 5 agosto 1998 n. 363 e del D.Lgs. n.230/1995 e s.m.i. si conviene che tutti gli obblighi di Prevenzione e protezione,

inclusa la sorveglianza sanitaria e fisica, siano a carico della Società. Il personale dell'Università dovrà aderire alle procedure di cui alla presente convenzione e alle norme di sicurezza in vigore nella Società.

ART. 9

Il buon andamento dei rapporti convenzionali sarà verificato con cadenza semestrale congiuntamente dal Magnifico Rettore dell'Università o suo delegato e dal Presidente della Società o suo delegato.

ART. 10

Il presente Accordo ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipula e sarà automaticamente caducato nel momento in cui tra le Parti intervenga un Accordo Quadro che disciplini i rapporti tra le stesse. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi dati.

L'Istituzione recedente si impegna a portare a termine le attività che, al momento, siano in corso di svolgimento, salvo diversa intesa.

ART. 11

Per eventuali problemi di carattere disciplinare riguardante i docenti incaricati, verranno informate le Autorità accademiche dell'Università per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 12

Le Istituzioni dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente alla raccolta e al trattamento dei dati personali, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, al fine esclusivo che gli stessi vengano trattati per le sole finalità dedotte nell'accordo stesso. Le due Istituzioni dichiarano, inoltre, di essere informate sui diritti/doveri sanciti dall'art. 13 del Regolamento 679/2016 sulla tutela della privacy.

ART. 13

Per eventuali controversie è competente il Foro di Campobasso.

Il presente accordo, redatto in unico originale, sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07.03.2005 n. 82, sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi del Molise ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 642/72, autorizzazione n. 3366 del 01.07.1999 concessa con Decreto del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Entrate per il Molise.

Università degli Studi del Molise

Il Rettore

Prof. Luca Brunese

Firmato digitalmente da Luca Brunese
Organizzazione UNIVERSITÀ DEL
MOLISE 82008370709
Data 26/07/2023 10:04:09

Gemelli Molise S.p.A.

Il Presidente e legale Rappresentante

Dott. Stefano Petracca

STEFANO PETRACCA
S.p.A. 015795
Data 26/07/2023 10:00

